

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 13 luglio 2011 si sono incontrati

- Filt CGIL Nazionale
- Fit CISL Nazionale
- UIL Trasporti Nazionale


e

- ANITA
- ASSOLOGISTICA
- CONFETRA
- CONFTRASPORTO
- FEDERLAVORO E SERVIZI-CONFCOOPERATIVE
- FEDESPEDI
- FEDIT
- LEGACOOOP SERVIZI
- PRODUZIONE E SERVIZI DI LAVORO-AGCI
- TRASPORTOUNITO FIAP

ed hanno definito gli statuti, allegati al presente verbale, inerenti l'Ente Bilaterale ed il Fondo Sanitario integrativo di settore.

Sarà ora avviata la fase costitutiva tramite apposito atto notarile.

Le parti hanno convenuto che il versamento all'Ente Bilaterale e al Fondo Sanitario integrativo di settore sarà dovuto per tutte le aziende del settore negli importi e con le modalità previste dal CCNL logistica, trasporto merci e spedizione, ad eccezione di quelle aderenti alle organizzazioni artigiane, per le quali troverà applicazione quanto previsto nella sezione artigiana che sarà definito in un successivo incontro con le stesse organizzazioni.



Nota della Conftrasporto

Conftrasporto subordina la presenza tra i soci fondatori del Fondo Sanitario alla necessaria verifica imposta dalla struttura confederale cui aderisce.

Alberto Ameri

Nicola Ascalone

Andrea Gioia

**ENTE BILATERALE
PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL SETTORE
A CUI SI APPLICA IL CCNL
"LOGISTICA, TRASPORTO MERCI E SPEDIZIONE"**

STATUTO SOCIALE

Articolo 1 – Costituzione, Sede e durata

1. Conformemente a quanto previsto dal CCNL "Logistica, Trasporto Merci e Spedizione" per il personale dipendente delle imprese che applicano tale contratto, è costituito l'Ente Bilaterale Nazionale per il settore "Logistica, Trasporto Merci e Spedizione", denominato EBILOG.
2. La durata dell'Ente è senza limiti di tempo, salvo quanto previsto dall'art. 11 del presente Statuto.
3. L'Ente opera su tutto il territorio Italiano, ha sede legale ed amministrativa in Roma, c/o l'Associazione CONFETRA in Via Panama 62.

Articolo 2 – Scopo e finalità

1. L'Ente Bilaterale Nazionale ha natura giuridica di associazione non riconosciuta e non persegue finalità di lucro, ai sensi dell'art.36 del codice civile.
In particolare, l'Ente Bilaterale Nazionale avrà i seguenti scopi:
 - analisi dei fabbisogni formativi, studi di settore, ricerca;
 - interventi a favore del personale autista a cui sia stata sospesa e ritirata la patente di guida;
 - interventi di sostegno al reddito nella gestione delle crisi aziendali per figure specifiche;
 - riqualificazione professionale;
 - verifica e monitoraggio dell'andamento sulla stabilità occupazionale;
 - promozione di studi e ricerche relativi alle materie della salute e sicurezza con iniziative che consentano alle aziende di formare i lavoratori e contemporaneamente di ridurre i premi INAIL.
 - tutte le materie che le Parti decideranno di inserire, con decisione unanime del Consiglio Direttivo.

Articolo 3 – Soci


1. Sono Soci Fondatori di parte "sindacale":
 - Filt CGIL Nazionale
 - Fit CISL Nazional
 - UIL Trasporti Nazionale.
2. Sono Soci Fondatori di parte "datoriale" le seguenti Parti:
 - ANITA
 - ASSOLOGISTICA
 - CONFETRA
 - CONFTRASPORTO
 - FAI
 - FEDERLAVORO E SERVIZI-CONFCOOPERATIVE
 - FEDESPEDI





Anonimo



l'orecchi



Assoloe



- FEDIT
- LEGACOOOP SERVIZI
- PRODUZIONE E SERVIZI DI LAVORO-AGCI
- TRASPORTOUNITO FIAP

3. I soci aggregati, senza diritto di voto, né di rappresentanza attiva o passiva degli organi direttivi dell'Ente, potranno essere gli istituti di rilevanza nazionale ed anche internazionale, comunque collegati, per finalità e per appartenenza al settore e/o alle organizzazioni promotrici.

Articolo 4 – Organi

1. Sono organi dell'Ente: a) il Consiglio Direttivo; b) il Presidente e il Vice Presidente; c) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Tutte le cariche hanno la durata di tre esercizi finanziari e possono essere riconfermate.

2. La funzione di componente del Consiglio direttivo ha termine nel caso in cui la designazione venga revocata dal socio che l'aveva espressa, ovvero in caso di decadenza e/o dimissioni. In tal caso, il socio che aveva espresso detto consiglio provvede ad una nuova designazione.

Articolo 5 – Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da 22 membri di cui 11 nominati dai soci fondatori di parte datoriale e 11 nominati dai soci fondatori di parte sindacale.

2. La prima riunione del Consiglio Direttivo verrà convocata dagli stessi soci fondatori.

3. Il Consiglio Direttivo elegge tra i propri membri il Presidente e il Vice Presidente dell'Ente Bilaterale Nazionale secondo quanto stabilito dal successivo articolo 6.

Il Consiglio Direttivo inoltre:

- fissa gli indirizzi e le linee di sviluppo dell'attività per il raggiungimento degli scopi sociali;
- approva le relazioni sull'attività programmata e su quelle svolte allegate al bilancio preventivo ed al conto consuntivo;
- approva il programma, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
- approva il regolamento dell'Ente Bilaterale Nazionale;
- esprime il proprio parere sulle proposte di modifica dello Statuto prima dell'approvazione delle medesime da parte dei soci fondatori
- adempie alle funzioni previste dalla legge e dai regolamenti per i Consigli Direttivi delle Associazioni

4. Il Consiglio Direttivo, che si riunisce almeno due volte l'anno, è convocato dal Presidente a mezzo raccomandata, ovvero con messaggio a mezzo telefax o posta elettronica, da inviarsi ai consiglieri ed ai revisori dei conti almeno 10 giorni di calendario prima della riunione o, in caso di urgenza, almeno 5 giorni di calendario prima della data della riunione stessa.

5. Il Consiglio Direttivo può essere convocato anche su richiesta di almeno 1/3 dei consiglieri in carica. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno il 50% +1 dei componenti, dei quali almeno 6 di rappresentanza datoriale e 6 di rappresentanza sindacale, e le decisioni sono valide se assunte a maggioranza qualificata dei 2/3 dei presenti.

AD
 [Handwritten signatures and initials]

6. Per la validità delle riunioni relative all'approvazione del regolamento, delle modifiche statutarie dell'Ente e di eventuali altre decisioni di straordinaria amministrazione, è necessaria la presenza di almeno 2/3 dei componenti e le decisioni sono valide se assunte all'unanimità dei presenti.
Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto verbale, che sarà trascritto in apposito libro.

Articolo 6 – Il Presidente e il Vice Presidente

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e provvede all'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive dello stesso Consiglio.
2. Il Presidente è eletto dal Consiglio nel proprio ambito, alternativamente, tra i consiglieri rappresentanti delle organizzazioni sindacali e tra i consiglieri rappresentanti delle associazioni dei datori di lavoro.
3. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente anch'egli eletto tra i membri del Consiglio Direttivo in rappresentanza della parte che non ha espresso il Presidente.


Articolo 7 – Il Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da 3 membri scelti tra gli iscritti nel Registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di Giustizia:
 - 1 con la funzione di Presidente designato dalla parte che non esprime il Presidente del Consiglio Direttivo;
 - 1 designato dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori;
 - 1 designato dalle Associazioni datoriali.
2. Qualora, nel periodo di carica del Collegio, vengano meno uno o più componenti, subentrerà altro membro scelto secondo i criteri sopra indicati.
Il componente subentrante rimane in carica sino alla scadenza del periodo di carica degli Organi.
3. Il Collegio dei Revisori controlla l'amministrazione dell'Ente e accerta la regolare tenuta della contabilità.
4. Il Collegio redige la relazione sul conto consuntivo dell'esercizio finanziario, depositandola 15 giorni prima della data fissata per la riunione del Consiglio Direttivo indetta per l'approvazione del suddetto conto consuntivo.
I Revisori dei Conti possono assistere alle sedute del Consiglio Direttivo.

Articolo 8 – Patrimonio sociale

1. Tutti i mezzi patrimoniali dell'Ente, le sue rendite, ogni e qualsiasi entrata che a qualsivoglia titolo concorra a incrementare le risorse dell'Ente e così qualsiasi bene mobile o immobile che a qualsiasi titolo sia pervenuto nella disponibilità dell'Ente, compresi i beni realizzati e/o acquistati con le entrate di cui sopra, i contributi versati in base al "Contratto Collettivo Nazionale di lavoro" e i suoi rinnovi, i contributi eventualmente concessi da terzi pubblici o privati e poi lasciati, donazioni, liberalità a qualsiasi titolo conferiti nel patrimonio dell'Ente, saranno destinati esclusivamente al conseguimento delle finalità dell'Ente o accantonati, se ritenuto necessario o opportuno, per il conseguimento delle medesime finalità in futuro.

Arcazi
Ascoler
li di
3



Articolo 9 – Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1 gennaio di ciascun anno e si chiude il 31 dicembre dello stesso.

2. Il bilancio preventivo per il successivo esercizio è approvato dal Consiglio Direttivo dell'Ente entro il 31 dicembre; il conto consuntivo dell'esercizio precedente entro il 30 giugno.

Al conto consuntivo deve essere allegata la situazione patrimoniale al termine dell'esercizio.

Articolo 10 – Avanzi di gestione

1. Gli eventuali avanzi di gestione, alla fine di ogni esercizio, saranno riportati nell'esercizio successivo e destinati ai fini dell'Ente Bilaterale Nazionale.

Articolo 11 – Scioglimento, cessazione

1. Lo scioglimento e la cessazione dell'Ente Bilaterale Nazionale sono decisi concordemente dai soci fondatori.

Il patrimonio residuo, soddisfatte tutte le eventuali passività, sarà devoluto dal Consiglio Direttivo, escluso in ogni caso qualsiasi rimborso ai soci, per attività ed iniziative assimilabili a quelle che costituiscono lo scopo dell'Ente Bilaterale Nazionale.

Articolo 12 – Finanziamento

1. L'Ente Bilaterale Nazionale è finanziato nelle misure previste dal CCNL Logistica, Trasporto merci e Spedizione.

2. L'Ente può provvedere alla riscossione di quote di assistenza contrattuale previste da accordi collettivi stipulati da tutti i soggetti costituenti. Tali quote costituiscono partite di giro che sono contabilizzate in una voce specifica.

Articolo 13 – Regolamento

1. Per l'attuazione del presente Statuto l'Ente si doterà di un regolamento che dovrà essere approvato all'unanimità dal Consiglio Direttivo.

Articolo 14 – Disposizioni finali

1. Gli scopi dell'Ente potranno essere modificati dai soci fondatori solo in rapporto a disposizioni espressamente pattuite a livello nazionale dalle parti stipulanti il CCNL.

Articolo 15 – Rinvio alle leggi

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applica quanto stabilito dal codice civile relativamente alle Associazioni non riconosciute.

Arrese
Ma
Giacca
Assolac
4

**FONDO INTEGRATIVO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL SETTORE
LOGISTICA, TRASPORTO MERCI E SPEDIZIONE**

STATUTO SOCIALE

Articolo 1 – Costituzione – Denominazione – Durata – Sede

1. E' costituito come associazione non riconosciuta ai sensi dell'articolo 36 del codice civile il Fondo Integrativo del Servizio Sanitario Nazionale per il personale dipendente del settore cui si applica il CCNL "Logistica, Trasporto Merci e Spedizione", denominato FONDO SANILOG, d'ora innanzi Fondo.
2. Il Consiglio di Amministrazione potrà accettare richieste di iscrizione di lavoratori ai quali si applichino i Contratti Collettivi diversi da quello previsto al precedente comma 1, sempreché appartenenti e/o assimilati al settore trasporti, logistica e spedizione, previa adesione delle relative parti di rappresentanza "sindacale" e "datoriale" in qualità di "Soci non Fondatori" come previsto dal successivo art. 4.
3. La durata del Fondo è senza limiti di tempo, salvo quanto previsto dall'art. 23 del presente Statuto.
4. Il Fondo opera su tutto il territorio Italiano, ha sede legale ed amministrativa in Roma, c/o l'Associazione CONFETRA in Via Panama 62.

Articolo 2 - Scopo

1. Il Fondo, che non si pone finalità di lucro, ha come scopo esclusivo la copertura totale o parziale del costo di prestazioni di assistenza sanitaria, integrative e migliorative di quelle fornite dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero ad esse collegate, sostenute dagli iscritti al Fondo e da coloro i quali possono assumere la qualità di "aventi diritto", ai sensi del successivo art. 5. Tali prestazioni potranno essere gestite direttamente o indirettamente tramite Compagnie di Assicurazione, altri enti abilitati o società di servizi, sulla base della contribuzione stabilita dal CCNL logistica, trasporto merci e spedizione e nel rispetto del Regolamento del Fondo.
2. Le prestazioni assistenziali fornite rientrano nell'ambito del D.M. 43134 del 27 ottobre 2009 riguardante "Fondi sanitari integrativi del Servizio Sanitario Nazionale" (cd. Decreto Sacconi), come meglio specificate all' art. 21 del presente Statuto.

Articolo 3 – Soci Fondatori

1. Sono Soci Fondatori di parte "sindacale":
 - Fitl CGIL Nazionale
 - Fit Cisl Nazionale
 - UIL Trasporti Nazionale.
2. Sono Soci Fondatori di parte "datoriale" le seguenti Associazioni:
 - ANITA
 - ASSOLOGISTICA
 - CONFETRA

Adriano Pisci

Chy
Nicola

- CONFTRASPORTO
- FAI
- FEDERLAVORO E SERVIZI-CONFCOOPERATIVE
- FEDESPEDI
- FEDIT
- LEGACOOP SERVIZI
- PRODUZIONE E SERVIZI DI LAVORO-AGCI
- TRASPORTOUNITO FIAP

3. La qualità di Socio Fondatore dà diritto a partecipare alla vita associativa e alla nomina degli Organi Sociali nelle forme delegate di cui agli articoli seguenti.

Articolo 4 – Soci non Fondatori

1. Previa proposta unanime dei Soci Fondatori di cui al precedente articolo 3, recepita dal Consiglio di Amministrazione e deliberata dall'Assemblea dei Delegati in seduta ordinaria, sarà possibile l'adesione di "Soci non Fondatori", di parte "sindacale" e "datoriale", i quali potranno partecipare alla vita associativa e alla nomina degli Organi Sociali nelle forme delegate di cui agli articoli seguenti, salva sempre la garanzia di paritetica rappresentanza fra Soci Fondatori e Soci non Fondatori di parte "sindacale" e "datoriale".

Articolo 4 bis – Norme Regolatrici

1. L'attività del Fondo è regolamentata dal presente Statuto, dal Regolamento di attuazione dello stesso, dalle disposizioni e/o dalle convenzioni emanate e/o stipulate dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 5 – Iscritti e Beneficiari

1. Sono iscritti del Fondo i lavoratori non in prova a tempo indeterminato compresi gli apprendisti ai quali si applichi il CCNL "Logistica, Trasporto Merci e Spedizione", iscritti in forma collettiva da ogni singola azienda secondo le modalità previste dal Regolamento.

2. Sono beneficiari delle prestazioni fornite dal Fondo: gli iscritti di cui al precedente comma 1; il coniuge e i figli a carico dei medesimi nonché i conviventi "more uxorio" i quali non potranno assumere la qualifica di iscritti ma potranno beneficiare delle prestazioni di assistenza sanitaria fornite dal Fondo in qualità di "aventi diritto", nei limiti previsti dal Regolamento e previa contribuzione aggiuntiva a carico degli iscritti.

3. La qualità di iscritto si perde nei seguenti casi:

- risoluzione o cessazione, per qualunque causa, del rapporto di lavoro;
- morte dell'iscritto;
- recesso;
- morosità.

4. La qualità di "avente diritto" cessa nel momento in cui dovesse venir meno la qualità di iscritto del relativo familiare, oltre che per morte o morosità.

5. La cessazione delle qualità di "iscritto" o di "avente diritto" determina l'estinzione dei diritti e degli obblighi ad essa inerenti, secondo quanto definito dal Regolamento.

6. L'iscrizione al Fondo verrà mantenuta per il periodo di sospensione o diminu-

zione dell'orario di lavoro con godimento degli ammortizzatori sociali anche in deroga.

7. In fase di avvio del Fondo e fino a delibera del Consiglio di Amministrazione approvata dall'Assemblea, sono beneficiari delle prestazioni unicamente gli Iscritti di cui al precedente comma 1.

8. L'erogazione delle prestazioni presuppone e comporta la conoscenza e l'accettazione da parte dell'interessato delle norme dello Statuto, del Regolamento, delle istruzioni operative, delle convenzioni emanate dal Consiglio di Amministrazione, come adeguatamente pubblicizzate.

Articolo 6 - Organi

1. Sono organi del Fondo: a) l'Assemblea dei Delegati; b) il Consiglio di Amministrazione; c) il Presidente e il Vice Presidente; d) il Collegio dei Sindaci.

Articolo 7 - Assemblea dei Delegati: composizione

1. L'Assemblea dei Delegati (d'ora innanzi Assemblea) è composta da 30 Delegati designati dai Soci Fondatori di parte "sindacale" e da 30 Delegati designati dai Soci Fondatori di parte "datoriale", nel rispetto del criterio di rappresentanza paritetica. Nel caso in cui aderiscano al Fondo Soci non Fondatori, l'Assemblea sarà composta da un numero aggiuntivo di Delegati in rappresentanza dei Soci Fondatori e di Soci non Fondatori, nel rispetto del criterio di paritetica rappresentanza fra parte "sindacale" e "datoriale".

2. Qualora un componente dell'Assemblea venga designato nel Consiglio di Amministrazione, tale membro decadrà dalla carica di Delegato e dovrà essere sostituito su designazione della stessa organizzazione di cui era espressione il componente decaduto.


3. I componenti dell'Assemblea restano in carica tre anni e possono essere rieletti; qualora nel corso del mandato, per qualsiasi motivo, uno dei Delegati dell'Assemblea venga a cessare dalla carica, si procederà alla sostituzione su designazione della stessa organizzazione di cui era espressione il componente decaduto. Eventuali Delegati designati successivamente all'elezione dell'Assemblea decadono congiuntamente agli altri Delegati al termine del mandato triennale dell'Assemblea.

Articolo 8 - Assemblea dei Delegati: attribuzioni

1. L'Assemblea è convocata in sedute ordinarie e straordinarie.

2. L'Assemblea ordinaria dei Delegati:



- a) approva il bilancio predisposto ai sensi di quanto previsto dalle norme del presente Statuto;
- b) elegge i componenti del Consiglio di Amministrazione su proposta dei Soci Fondatori;
- c) nomina i componenti del Collegio dei Sindaci e ne determina i relativi compensi;
- d) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci e sulla loro revoca;
- e) determina la quota da destinare al finanziamento dell'attività del Fondo su proposta del Consiglio di Amministrazione;



Assemblea



Giacca



- f) delibera in merito all'esclusione degli iscritti o degli aventi diritto;
 - g) delibera il Regolamento e le successive modifiche proposte dal Consiglio di Amministrazione, a maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti;
 - h) delibera l'adesione di nuovi soci ai sensi dell'art.4 a maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti;
 - i) delibera in merito a ogni altro argomento previsto dallo Statuto o in relazione a questioni sottoposte dal Consiglio di Amministrazione.
3. L'Assemblea straordinaria dei Delegati delibera a maggioranza qualificata di 2/3 dei componenti su:
- a) le modifiche dello Statuto proposte dal Consiglio di Amministrazione;
 - b) le operazioni di scorporo, fusione o accorpamento con altri Fondi proposte dal Consiglio di Amministrazione;
 - c) lo scioglimento e le modalità di liquidazione del Fondo proposte dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 9 - Assemblea dei Delegati: convocazione

1. L'Assemblea in seduta ordinaria e straordinaria, in prima e seconda convocazione, è convocata dal Presidente mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e dell'elenco delle materie da trattare. La comunicazione è effettuata mediante raccomandata o telegramma o telefax o posta elettronica inoltrata almeno 12 giorni di calendario prima della data fissata per la riunione.
2. Qualora sussistano ragioni di urgenza, la comunicazione di cui al comma precedente, contenente l'ordine del giorno, è effettuata mediante mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 6 giorni di calendario prima della data della riunione.
3. L'Assemblea ordinaria dei Delegati è convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro il termine di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio economico elevabili fino al massimo di 180 giorni qualora lo richiedano particolari esigenze legate alla struttura e all'assetto del Fondo.
4. L'Assemblea è, altresì, convocata quando il Presidente ne ravvisi la necessità o quando ne faccia richiesta motivata almeno un quinto dei Delegati, o almeno un terzo dei membri del Consiglio di Amministrazione, purché nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.
5. L'Assemblea straordinaria dei Delegati è convocata per le deliberazioni ad essa attribuite ogni qualvolta il Presidente e il Vice Presidente ne ravvisino la necessità o quando ne faccia richiesta motivata almeno un quinto dei Delegati, o la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione, purché nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.

Articolo 10 - Assemblea dei Delegati: deliberazioni

1. Ogni Delegato dispone di un voto in Assemblea e, mediante delega scritta, può farsi rappresentare da un altro Delegato. Ciascun Delegato non può ricevere più di tre deleghe.
2. L'Assemblea in seduta ordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza (diretta o per delega) della maggioranza qualificata di 2/3 dei Delegati. In seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria è validamente co-

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

stituita purché siano presenti almeno il 50 % + 1 dei delegati. In entrambi i casi le delibere hanno valore con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo i casi previsti dal presente statuto.

3. L'Assemblea in seduta straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti dei Delegati. Le delibere hanno valore con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo i casi previsti dal presente statuto.

4. Le assemblee sono presiedute dal Presidente o, in sua vece, dal Vice Presidente.

5. Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. Il verbale di riunione dell'Assemblea straordinaria è redatto da un notaio.

Articolo 11 – Il Consiglio di Amministrazione: composizione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 20 componenti, compresi il Presidente ed il Vice Presidente, nominati dall'Assemblea su indicazione dei Soci Fondatori di cui 10 in rappresentanza della parte sindacale e 10 in rappresentanza della parte datoriale. I componenti della parte datoriale sono così indicati:

1 da ANITA

1 da ASSOLOGISTICA

1 da CONFETRA

1 congiuntamente da CONFTRASPORTO e FAI

1 da FEDERLAVORO E SERVIZI-CONFCOOPERATIVE

1 da FEDESPEDI

1 da FEDIT

1 da LEGACOOOP SERVIZI

1 da PRODUZIONE E SERVIZI DI LAVORO-AGCI

1 da TRASPORTOUNITO FIAP

I componenti di parte sindacale sono indicati congiuntamente da Filt-Cgil Nazionale, Fit-Cisl Nazionale e Ultrasporti Nazionale.

Nel caso in cui aderiscano al Fondo Soci non Fondatori, il Consiglio di Amministrazione sarà composto da un numero di Consiglieri in rappresentanza dei Soci Fondatori e di Soci non Fondatori, nel rispetto del criterio di paritetica rappresentanza fra parte "sindacale" e "datoriale".

2. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni e possono essere rieletti. Nel caso di dimissioni o di decadenza di uno o più Consiglieri prima della scadenza del mandato si provvederà alla sostituzione secondo la procedura della cooptazione di cui all'art. 2386 c.c.. Il Consigliere cooptato, che dovrà essere espressione della stessa organizzazione del Consigliere cessato, rimane in carica fino alla fine del mandato del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 12 - Consiglio di Amministrazione: attribuzioni

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri e ha il compito di svolgere tutte le funzioni ordinarie e straordinarie necessarie per il funzionamento del Fondo e per il perseguimento del suo scopo sociale.

2. In particolare, il Consiglio di Amministrazione delibera in merito:

a) alla nomina del Presidente e del Vice Presidente;

b) alla definizione delle eventuali Sedi Operative Regionali del Fondo sulla

Manzoni
Asoloni
Picchi 5

- 2009 con deliberazione presa all'unanimità dei Consiglieri presenti;
- t) all'inoltro all'Anagrafe dei Fondi Sanitari dei documenti previsti dal D.M. 43134 del 27 ottobre 2009.

Articolo 13 - Consiglio di Amministrazione: convocazione



1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno, ogni qualvolta il Presidente o il Vice Presidente ritengano utile convocarlo ai fini del corretto funzionamento del Fondo o quando ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei Consiglieri.
2. La convocazione, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e dell'elenco delle materie da trattare, è effettuata mediante raccomandata o telegramma o telefax o posta elettronica, e inoltrata ai componenti del Consiglio ed ai membri del Collegio dei Sindaci almeno 10 giorni di calendario prima della data fissata per la riunione.
3. Qualora sussistano ragioni di urgenza, la comunicazione di cui al comma precedente, contenente l'ordine del giorno, è effettuata mediante mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 5 giorni di calendario prima della data della riunione.
4. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in sua vece, dal Vice Presidente.
5. I Consiglieri che non prendono parte, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione decadono dall'incarico, con conseguente sostituzione per cooptazione secondo la procedura cui all'art. 2386 c.c.. Il Consigliere cooptato dovrà essere espressione della stessa organizzazione del Consigliere decaduto e rimarrà in carica fino alla fine del mandato del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 14 - Consiglio di Amministrazione: deliberazioni

1. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza dei due terzi dei Consiglieri in carica e delibera, ad esclusione dei casi previsti dal presente Statuto, con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.
2. E' consentita agli Amministratori ed ai Revisori la partecipazione a distanza alle riunioni del Consiglio di Amministrazione mediante mezzi di telecomunicazione nelle modalità consentite dalla legge vigente. In tale ipotesi, chi presiede la riunione accerta - dandone atto a verbale - l'identità degli Amministratori e dei Revisori presenti anche mediante collegamento con i predetti mezzi.

Articolo 15 - Il Presidente e il Vice Presidente

1. Il Presidente del Fondo e il Vice Presidente sono eletti dal Consiglio di Amministrazione tra i propri componenti, con le modalità del precedente Articolo 14.
2. Quando il Presidente è espressione di parte "sindacale" ai sensi del precedente Articolo 11 il Vice Presidente dev'essere di parte "datoriale" e viceversa.
3. Il Presidente ha la legale rappresentanza e la firma sociale del Fondo. In caso di impedimento del Presidente, le relative funzioni e i poteri sono esercitati dal Vice Presidente.
4. Il Presidente dispone in particolare delle seguenti attribuzioni:
 - a) sovrintende alla gestione ordinaria del Fondo;



- b) convoca e presiede le sedute del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Delegati;
 - c) effettua controlli in relazione all'andamento della gestione in materia di conflitti di interesse;
 - d) cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea dei Delegati e del Consiglio di Amministrazione;
 - e) su esplicito mandato del Consiglio di Amministrazione, stipula contratti e convenzioni in nome e per conto del Fondo, con i limiti di cui al successivo comma 5;
 - f) svolge ogni altro compito che gli venga attribuito dal Consiglio di Amministrazione.
5. In particolare, le disposizioni riguardanti l'incasso o il pagamento di somme devono essere sottoscritte in via congiunta dal Presidente e dal Vice Presidente.
6. Qualora, per qualsiasi motivo nel corso del mandato vengano a mancare il Presidente o il Vice Presidente, il Consiglio di Amministrazione provvede senza indugio alla convocazione dell'Assemblea dei Delegati per la loro sostituzione. In ogni caso i sostituti restano in carica per il periodo residuo.

Articolo 16 - Il Collegio dei Sindaci

1. Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea dei Delegati, restano in carica tre anni e possono essere rieletti.

2. I sindaci sono scelti tra gli iscritti nel Registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero del Grazia e Giustizia:

- 1 con la funzione di Presidente su designazione della parte che non esprime il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- 1 effettivo e 1 supplente designati dalle organizzazioni sindacali;
- 1 effettivo e 1 supplente designati dalle parti datoriali.

La perdita del suddetto requisito o il sopravvenire di cause di incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.

3. Il Collegio si riunisce almeno ogni tre mesi ed ogni qualvolta il Presidente del Collegio dei Sindaci lo ritenga necessario o almeno due Sindaci lo richiedano. Le convocazioni, con contestuale trasmissione dell'ordine del giorno, con l'indicazione del luogo, della data e dell'ora della riunione, sono fatte a mezzo raccomandata o telegramma o telefax o posta elettronica da spedire ai componenti il Collegio dei Sindaci almeno dieci giorni prima della data della riunione e, per conoscenza, al Presidente del Consiglio di Amministrazione il quale ha facoltà di partecipare.

4. La mancata partecipazione non giustificata a tre riunioni degli organi, anche non consecutive, comporta la decadenza dall'incarico. Qualora, nel corso del mandato, vengano a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più membri del Collegio dei Sindaci, subentra il componente supplente designato dalla stessa parte che aveva designato il componente mancante. La prima Assemblea utile provvederà alla nomina del Sindaco effettivo mancante.

Articolo 17 - Il Collegio dei Sindaci: attribuzioni

1. Il Collegio dei Sindaci è investito dei compiti e dei doveri previsti dall'articolo

quest

Mer *Asedari* *8*

2403 e seguenti del Codice Civile.

2. Inoltre, i componenti del Collegio partecipano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea.

Articolo 18 – Patrimonio del Fondo

1. Il Fondo provvede ai propri scopi e alle spese amministrative attraverso:
 - a) la contribuzione regolamentata dal CCNL;
 - b) la quota prevista dal precedente art.12, comma 2, lettera m), il cui ammontare annuo è stabilito dal Consiglio di Amministrazione;
 - c) gli interessi di mora e di dilazione dei contributi versati in ritardo;
 - d) ogni altro provento che spetti od affluisca al Fondo a qualsiasi titolo, sia esso versato dai Soci Fondatori e/o da terzi, ivi comprese eventuali donazioni o lasciti, previa delibera di accettazione del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 19 – Esercizio sociale.

1. L'esercizio sociale ha inizio l'1 gennaio di ciascun anno e si chiude il 31 dicembre dello stesso.
2. Il bilancio preventivo per il successivo esercizio è approvato dal Consiglio di Amministrazione del Fondo entro il 31 dicembre, mentre il conto consuntivo dell'esercizio precedente entro il 30 giugno. Al conto consuntivo deve essere allegata la situazione patrimoniale al termine dell'esercizio.

Articolo 20 – Entrate del Fondo - Versamenti

1. In via ordinaria costituiscono entrate del Fondo:
 - a) i contributi definiti dal CCNL;
 - b) i contributi a carico degli iscritti ai sensi dell'art.5, comma 2 per l'estensione dell'assistenza ai loro familiari, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione e nella misura da esso determinata.
2. In conformità con quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, la contribuzione dovrà essere versata a cura dei datori di lavoro con le modalità definite dal Regolamento.
3. Costituiscono entrate ordinarie del Fondo anche gli interessi di mora, dovuti per ritardati versamenti, nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione, gli interessi e rendimenti provenienti dalla gestione delle disponibilità del Fondo.
4. Costituiscono altresì entrate del Fondo ogni e qualsivoglia disponibilità che concorra ad incrementare l'attivo sociale.
5. Possono essere costituiti fondi di riserva, anche preventivamente, sulla base delle entrate ordinarie.
6. Il Fondo può provvedere alla riscossione di quote di assistenza contrattuale previste da accordi collettivi stipulati da tutti i soggetti costituenti. Tali quote costituiscono partite di giro e sono contabilizzate in una voce specifica.

Articolo 21 – Mancati versamenti

1. Il Fondo comunica all'Isritto, e ai suoi rappresentanti, nei termini previsti dal Regolamento, il mancato versamento da parte delle imprese entro le scadenze prefissate.

